



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**SEZIONE III BIS**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. n. 7779/2021**

^^^

**PER: DEL PRETE VINCENZO** (C.F.: DLPVCN73S21A479B), nato ad Asti il 21/11/1973 ed ivi residente in Via Pietro Micca n. 5 (14100), rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

**- Ricorrente-**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R.**, in persona del Ministro *pro – tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12 (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**-Resistenti-**

**SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: RAFFAELE NICOLA MARANDO**, elettivamente domiciliato in Via giardini n. 36, (89046) Marina di Gioiosa Ionica (RC).

^^^

**PER L'ANNULLAMENTO:**

1. Del D.D.G. prot. n. 7410 del 18.06.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 per la classe di concorso "A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche" per la Regione Piemonte, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;

2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

**E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 7779/2021:**

1. Della nota prot. n. 6558 del 01.06.2021 e del relativo allegato con la quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato l'elenco degli esiti della valutazione dei titoli posseduti dai candidati che hanno superato la prova scritta del concorso indetto con D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso "A050"- Scienze naturali, chimiche e biologiche, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
2. Della nota prot. n. 6515 del 26.05.2021 con la quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso "A050", nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
3. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
4. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
5. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
6. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
7. Della griglia di valutazione dell'elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 48 per i cinque quesiti a risposta aperta e 4,4 per i quesiti in lingua inglese, per un totale di 52,4;
8. Della griglia di valutazione dell'elaborato del ricorrente nella parte in cui, in violazione del principio di collegialità, non è stato sottoscritto dai componenti della Commissione;
9. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il

quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;

10. Del giudizio sintetico comminato al ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il suo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
11. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla "Prova scritta", hanno previsto che *"Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80"*, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;
12. Con espressa riserva di impugnare la graduatoria di merito del concorso in oggetto per la classe di concorso di appartenenza del ricorrente.

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

- Il ricorrente, in qualità di docente che ha partecipato alla procedura indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale l'Amministrazione non procedeva al suo inserimento tra i candidati che avevano superato la prova scritta, nonché l'annullamento dell'intera procedura concorsuale straordinaria in quanto programmata in palese violazione di legge.
- A seguito dell'instaurazione del presente contenzioso il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Piemonte, con D.D.G. prot. n. 7410 del 18.06.2021 (**cfr. doc. 1**), pubblicava la graduatoria di merito del concorso in oggetto, che in tale sede il ricorrente impugna con motivi aggiunti.
- Il Ministero dell'Istruzione ha palesemente agito in violazione di legge in quanto ha avviato e concluso una procedura concorsuale straordinaria, programmata per l'immissione in ruolo del personale docente precario, pur in mancanza della prova di informatica quale obbligatoriamente prevista sia dal D. Lgs. n. 165/01 che dalla legge n. 41/20.
- Preme ribadire che sull'Amministrazione incombe l'onere di garantire il corretto espletamento di ogni procedura concorsuale, che invece nel caso di specie è stata sostenuta in palese violazione di legge.
- Il provvedimento con il quale il Ministero ha proceduto alla pubblicazione della graduatoria

di merito del concorso indetto con D.D. n. 510 del 23/04/2020 risulta gravemente lesivo dei diritti del ricorrente, il cui mancato superamento della prova scritta del concorso straordinario è determinato dalle illegittime modalità di svolgimento della prova.

- Il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate ed ai motivi di impugnazione oggetto del ricorso principale, che si intendono in tale sede richiamati ed ai quali ci si riporta integralmente, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo TAR chiedendo l'annullamento della graduatoria di merito del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso di appartenenza, per i seguenti motivi di

### DIRITTO

#### **I. VIOLAZIONE DELL'ART. 37 DEL D. LGS. N. 165/01 E DELLA LEGGE N. 41/2020. ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.**

Il Ministero resistente, con la pubblicazione delle graduatorie, ha esaurito una procedura concorsuale programmata per il superamento del precariato, non inserendo all'interno del Bando di concorso alcuna previsione relativa all'espletamento della prova di informatica, come prevista dall'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01.

La citata disposizione sancisce infatti che *"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono **l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse** e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere"*.

L'Amministrazione ha l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione delle prove concorsuali, la conoscenza dei requisiti informatici indispensabili al corretto espletamento delle funzioni professionali.

Sul punto, l'art. 13 del *"Codice dell'amministrazione digitale"* di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla *"Formazione informatica dei dipendenti pubblici"* che *"1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste*

*dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".*

L'omessa previsione di una prova volta all'accertamento delle conoscenze informatiche ha pertanto cagionato un concreto pregiudizio nei confronti del ricorrente, il quale è stato privato della possibilità di ambire ad una stabilità professionale, a causa della illegittima condotta dell'Amministrazione.

A conforto di ciò, è sufficiente rilevare che il TAR del Lazio ha già disposto **l'annullamento** di un precedente bando di concorso del M.I.U.R. (ora Ministero dell'Istruzione) in contrasto sia con la normativa vigente nonché con le precedenti circolari ministeriali.

In tale pronuncia, il TAR del Lazio ha rilevato che *"È del pari infranta la invocata circolare Miur 27.7.2012 n. 5259, reiterata con la circolare n. 8880/2013, che stabilisce che fino all'adozione del regolamento sul personale di cui all'art. 2 co. 7 della L. n. 508/1999 alle necessità di personale debba farsi fronte attingendo alle graduatorie permanenti di istituto nelle quali deve essere incluso il personale con almeno 24 mesi di servizio, graduatorie che debbono essere annualmente aggiornate inserendovi anche i dipendenti che matureranno il predetto requisito temporale di servizio negli anni accademici successivi. Bandendo il nuovo concorso gravato, **l'amministrazione ha violato tutte le disposizioni or ora richiamate**".*

Il Ministero resistente ha avviato e concluso una procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente precario, programmando la medesima in contrasto con la stessa volontà del Legislatore, come cristallizzata nel decreto legge n. 22 del 08.04.2020, convertito in legge n. 41/20 del 06.06.2020.

Conformemente al tenore del D. Lgs. n. 165/01, il Legislatore aveva espressamente previsto all'art. 2 della legge n. 41/20 rubricato "Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021", una serie di modifiche da apportare al concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/20, così disponendo al punto n. 4: *"Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato,*

*entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b) , del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159".*

Tra le altre modifiche, era stato dunque prospettato lo svolgimento di una prova di informatica, che è stata però del tutto disattesa dall'Amministrazione, anche a seguito della pubblicazione del D.D. n. 783 del 10.07.2020.

L'obbligatorietà della prova di informatica all'interno di tutte le procedure concorsuali è prevista anche nelle Linee guida sulle procedure concorsuali di cui alla Direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione laddove, in relazione ai requisiti di ammissione nelle procedure di reclutamento, è espressamente sancito che: *"(...) Va poi segnalata l'importanza di competenze come quelle linguistiche e quelle informatiche, che potranno essere oggetto, oltre che di prove di esame o in alternativa a esse, di requisiti di ammissione, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. 165/2001, con riferimento all'accertamento "della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere". I bandi possono richiedere, per esempio, una certificazione di un certo livello di conoscenza della lingua inglese, sulla base del sistema di esami diffuso a livello internazionale"* (cfr. **doc. 2: Linee guida sulle procedure concorsuali**).

Nello stesso senso, il consolidato orientamento della Giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che: *"L'art. 37, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che: <<1. A*

decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento. 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica>>. A sua volta l'art. 1, co. 2, del medesimo decreto ha sancito che per amministrazioni pubbliche si intendono, inter alios, oltre quelle dello Stato, anche <<... le Regioni, le Province, i Comuni ....>>. L'esegesi letterale e teleologica delle su riportate norme (anche alla luce dei precedenti di questo Consiglio, cfr. sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3283), smentisce la tesi prospettata dal ricorrente. **Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165 cit. emerge, infatti, che: a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche; b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l'accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso; c) per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero; d) in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione” (cfr. doc.ti 3 – 6: Sentenza Consiglio di Stato n. 4081/2008; Sentenza Consiglio di Stato n. 3975/2021; Sentenza TAR Pescara n. 158/2012; Sentenza TAR Veneto n. 5285/2010).**

Il Ministero resistente non ha dunque rispettato e dato seguito a quanto rilevato all'interno della l. n. 41/20, prevedendo soltanto lo svolgimento di una prova scritta "computer based" e non disponendo nulla sulla valutazione delle competenze informatiche dei candidati, agendo così in palese violazione di legge.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ E DELL'ART. 15, COMMA 1, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. TRAVISAMENTO DEI FATTI, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.**

L'Amministrazione ha palesemente violato i principi di trasparenza e di collegialità in sede di correzione degli elaborati, come si evince dal contenuto della griglia di valutazione della prova fornita in riscontro all'accesso agli atti.

In contrasto con quanto disposto nel "Manuale della Commissione Giudicatrice", la griglia non è stata difatti sottoscritta da tutti i componenti della Commissione.

Come compiutamente esposto all'interno del predetto Manuale, "**tutti i componenti della commissione, per correggere i compiti, dovranno essere in possesso di [...] Firma digitale**", necessaria al fine di procedere alla sottoscrizione digitale di tutti i documenti durante il processo di correzione dei compiti.

È dunque evidente che sussisteva l'obbligo, in capo a ciascun membro della Commissione, di procedere alla firma dei documenti relativi alla procedura concorsuale in sede di correzione degli elaborati, che dovevano essere apposte in maniera contestuale alla correzione.

Sul punto, il D.P.R. 487/94 relativo al "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", dispone all'art. 15 rubricato "*Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie*" che "*Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale **sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario***".



L'operato dell'Amministrazione risulta illegittimo in quanto i Commissari non hanno correttamente rispettato i criteri di correzione, per palese violazione del principio di collegialità ed in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Sono pertanto del tutto carenti riferimenti idonei ad attestare la sussistenza ed il rispetto del principio di collegialità in sede di correzione della prova scritta sostenuta dall'odierno ricorrente, criterio che deve essere garantito, pena l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale.

^^^

Per quanto sin qui esposto, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso rassegna le proprie

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma:

### **NEL MERITO**

**ACCOGLIERE** il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale<sup>1</sup>, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere<sup>2</sup>.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 7410 del 18.06.2021;

---

<sup>1</sup> Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

<sup>2</sup> Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che "il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente" (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

2. Linee guida procedure concorsuali;
3. Sentenza Consiglio di Stato n. 4081/2008;
4. Sentenza Consiglio di Stato n. 3975/2021;
5. Sentenza TAR Pescara n. 158/2012;
6. Sentenza TAR Veneto n. 5285/2010.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 02/08/2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga